

decisione precedente che non sia stata contestata entro i termini stabiliti agli artt. 90 e 91 dello Statuto per la presentazione di un reclamo e di un ricorso.

Solo l'esistenza di un fatto nuovo sostanziale, tale da arrecare pregiudizio all'interessato, può comportare la riapertura di tali termini e giustificare l'esame di una siffatta domanda (v. sentenze 12 luglio

1973, Tontodonati/Commissione, causa 28/72, Racc. pag. 779; 18 giugno 1981, Blasig/Commissione, causa 173/80, Racc. pag. 1649; 1° dicembre 1983, Blomefield/Commissione, causa 190/82, Racc. pag. 3981; 30 maggio 1984, Aschermann/Commissione, causa 326/82, Racc. pag. 2253; 26 settembre 1985, Valentini/Commissione, causa 231/84, Racc. pag. 3027).

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

6 dicembre 1990 *

Nella causa Tⁿ-6/90,

Alessandro Petrilli, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con l'avv. J.L. Lodomez, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto a Lussemburgo presso lo studio dell'avv. E. Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. S. van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

* Lingua processuale: il francese.

avente ad oggetto l'annullamento della decisione 17 novembre 1989 con cui si respingeva il reclamo proposto dal ricorrente a seguito della mancata risposta della Commissione alla domanda di revisione del suo inquadramento presentata il 16 gennaio 1989,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

composto dai signori C. Yeraris, presidente, A. Saggio e B. Vesterdorf, giudici,

(motivazione non riprodotta)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è irricevibile.**
- 2) Le spese vengono compensate.**